



I Diritti del docente a tempo determinato

Congedi parentali e assenze per gravi patologie

Le norme e le disposizioni relative ai congedi parentali e alle assenze per malattia dovute a gravi patologie, sono estese anche al personale assunto con contratto a tempo determinato. Anche a quest'ultimo personale, pertanto, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità *coperti da nomina*, spetterà l'intera retribuzione fissa mensile (anziché l'80%), nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero.

Per i periodi di astensione facoltativa post-partum, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non ridurranno le ferie, saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio e saranno retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Successivamente al periodo di astensione *obbligatoria* e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, saranno riconosciuti, in caso di malattia del medesimo e per ciascun anno di età, trenta giorni di assenza retribuita per intero secondo le modalità previste per i primi trenta giorni di astensione facoltativa.

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti saranno esclusi dal computo dei 90 giorni di assenza per malattia, previsti per il personale a tempo determinato, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. (art. 19, c1 e art. 17, c.9 CCNL comparto scuola 2007).



Malattia

Il personale docente a T.D con contratto fino al 31 agosto (incarico annuale) o al 30 giugno (incarico fino al termine delle attività didattiche) ha diritto in caso di malattia alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi in un triennio, la retribuzione sarà pari al 100% nel primo mese al 50% nel secondo e terzo mese (art.19, c.4).

Il personale docente assunto a tempo determinato con contratto stipulato dal dirigente scolastico ha diritto, nei limiti della durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50% (art. 19, c.10 CCNL).



Permessi vari (art. 19 CCNL)

Al personale docente a T.D. vengono concessi 1) otto giorni di permesso non retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami (**comma7**); 2) giorni sei non retribuiti per motivi personali o familiari, (**comma7**); 3) giorni quindici retribuiti in occasione del matrimonio (**comma 12**); 4) giorni tre di permesso retribuito in caso di lutti familiari, ivi inclusi il convivente o i componenti la famiglia anagrafica (**comma 9**).

[Qui va inserita la tabella inviata a parte]

Ferie

Il periodo di ferie spettante per ogni anno di servizio sarà calcolato in ragione di 2,5 giorni per ogni mese. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Al personale docente che durante il rapporto d'impiego non chieda di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni dovrà essere disposto il pagamento sostitutivo al momento della cessazione del rapporto. (art.19 CCNL).





Supplenze e relativi contratti

Sono previste quattro tipologie di supplenze:



1. supplenze annuali (per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al 31 agosto);
2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, fino al 30 giugno);
3. supplenze temporanee per la copertura dei posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre fino al termine delle lezioni (si consulti il calendario regionale);
4. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente. Il contratto ha durata per tutti i giorni dell'assenza e viene prolungato al medesimo supplente per continuità didattica, qualora l'assenza si protragga senza soluzione di continuità oltre i giorni di precedente assenza).

Nei casi 3 e 4, il contratto viene prolungato fino alla conclusione degli scrutini e degli esami senza soluzione di continuità, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 37, c. 4 CCNL, "Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 Aprile", come confermato dalla nota MIUR prot. 10327 del 18 Giugno 2008.

Come comportarsi al momento delle nomine

Premesso che consigliamo a tutti i colleghi di leggere comunque l'annuale nota ministeriale che fornisce le indicazioni operative per il conferimento delle supplenze e che essa potrebbe contenere delle novità rispetto alle successive illustrazioni, al momento della nomina, in base alle disponibilità, si potrà scegliere per supplenze fino al 31.08 o fino al 30.06, o per spezzoni orario superiori alle 6 ore, anche accorpando questi ultimi, fino ad un massimo di 3 (ma nel rispetto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle scuole) e fino ad un massimo complessivo di 18 ore (per supplenze in scuole secondarie di primo o secondo grado) o di 24 ore (per supplenze in scuola primaria) o di 25

ore (per supplenze in scuola dell'infanzia). Si potrà anche scegliere di stipulare un contratto part-time (art. 25, c. 6 CCNL), purché il servizio non sia inferiore alla metà dell'orario d'obbligo (non meno di 9 h per le secondarie di primo e secondo grado, non meno di 11 h per la scuola primaria, non meno di 13 per la scuola dell'infanzia). In questo caso, il rapporto di lavoro sarà disciplinato dall'art. 39 CCNL e non si avrà diritto al completamento o all'elevazione dell'orario previsto dall'art. 40, c. 7 CCNL (riferito al caso successivo). Al momento della nomina si potrà scegliere su cattedre annuali o sino al 30 giugno, su spezzoni superiori alle sei ore, unire due spezzoni in modo da formare la cattedra a 18 ore. *Se in assenza di cattedra intera si accetta uno spezzone si avrà diritto di completare la cattedra o con nomina dell'USP su altra classe di concorso quando tocca il proprio turno, oppure successivamente in caso di chiamata dei Dirigenti Scolastici accettando spezzoni o frazionando cattedra fino a completamento, compatibilmente con l'orario delle scuole e salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.*

Una volta accettata una nomina essa può essere recessa, prima della firma del relativo contratto, solo ed esclusivamente per l'accettazione successiva di una nomina annuale per la medesima o diversa graduatoria. La rinuncia ad una proposta di nomina sulla base delle graduatorie ad esaurimento o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento.